



## COMUNE DI CORSICO

Segreteria Generale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 16 del 21.04.2016 DI PRIMA CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA

L'anno duemilasedici addì ventuno del mese di aprile alle ore 21.15 nella consueta sala delle adunanze sotto la presidenza di CIRULLI Vincenzo, in PRIMA CONVOCAZIONE, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

La convocazione è stata disposta dal Presidente del Consiglio Comunale, notificata per tempo al domicilio di ciascun Consigliere.

Le presenze, al seguente punto all'ordine del giorno, risultano come segue:

Sindaco				
ERRANTE Filippo	Si			
1 CIRULLI Vincenzo	Si	14 DI LEO Annalisa	Si	
2 AMOROSO Giuseppina	Si	15 VIGNOLA Anna	Si	
3 CECCHINI Bruno	Si	16 FERRUCCI Maria	Si	
4 GILARDI Mauro	No	17 LANDONI nadia	Si	
5 PERNA Marco	Si	18 SALERNO Luigi	Si	
6 RIGGIO Maria	Si	19 SILVESTRINI Chiara	Si	
7 RISPO Patrizia	Si	20 MASIERO Roberto	Si	
8 ALBANESI Catherine	No	21 NEGRO Giancarlo	Si	
9 CAFFI Paolo	Si	22 MAGNONI Maurizio	No	
10 CETRANGOLO Fioravante	Si	23 MARCHETTI Franca	Si	
11 MINARDO Maurizia	Si	24 SANTALUCIA Manuela	Si	
12 VALASTRO Michele	Si			
13 GRIECO Francesco	Si			

**Presenti 22 Assenti n. 3**

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune la Dott.ssa Flavia Ragosta

Scrutatori:

**CAFFI Paolo (magg) - SALERNO Luigi (min) - SANTALUCIA Manuela (min)**

Partecipano senza diritto di voto i Signori:

Vice Sindaco PERROTTA Flavia	Si	Assessore MIGLIAVACCA Paola	Si
Assessore DI CAPUA Giacomo	Si	Assessore SACCINTO Antonio	Si
Assessore MANNINO Maurizio	Si	Assessore VILLANI Cristina	Si
Assessore MEI Roberto	Si		

**Oggetto: IUC. Anno 2016: conferma aliquote e detrazione per abitazione principale Imposta Municipale Propria (IMU)**

**OGGETTO: I.U.C. ANNO 2016. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'interno del 01 marzo 2016, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016 è differito al 30 aprile 2016;

**PREMESSO** che con deliberazione consiliare n. 15 del 28.04.2015 si era proceduto a determinare le aliquote e la detrazione per l'abitazione principale dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2015;

**CONSIDERATO** che occorre procedere a determinare le aliquote e la detrazione per abitazione principale dell'IMU per l'anno 2016;

**ATTESO** che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

**CONSIDERATO** che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

-Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10).

E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

-Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli (si riportano solo le norme che interessano il Comune di Corsico) dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75);

- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);
- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

**RITENUTO** quindi di dover confermare anche per l'anno 2016 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2015;

**VISTO** il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale nell'applicazione specifica dell'Imposta municipale propria (IMU) adottato da deliberazione di consiglio comunale del 13.05.2014 n.19;

**VISTO** che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dall'apposita Commissione nella seduta del 16.04.2016;

**VISTO** il parere favorevole espresso dalla Dirigente del Settore Istituzionale – Dott.ssa Filomena Romagnuolo, ai sensi dell'art. 49 – I comma – del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto in esame;

**VISTO** il parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio Contabilità Bilancio Partecipate SIT Tributi – Dott.ssa Cristina Costanzo, ai sensi dell'art 49 – I comma – del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile dell'atto in esame;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con votazione espressa per alzata di mano dal Sindaco e dai n. 21 Consiglieri presenti che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 16

Astenuti n. 6 (Ferrucci, Salerno, Silvestrini, Landoni, Masiero, Negro)

### **DELIBERA**

1. di confermare per l'anno 2016, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2015 con atto consiliare n. 15 del 28.04.2015;

2. di riassumere le aliquote così come deliberate per l'anno 2015 e confermate per l'anno 2016 come segue:

- aliquota pari allo 0,5 per cento per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
- aliquota pari allo 0,52 per cento nel caso di alloggi non sociali regolarmente assegnati dall'Agenzia Regionale per la pubblica edilizia;

- aliquota 0,87% per le unità immobiliari destinate a sale cinematografiche e teatrali, possedute o locate in condizioni di regolarità fiscale anche con riferimento ai tributi locali;
- aliquota pari allo 1,06 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti;

3. di stabilire che la detrazione è di Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché a favore degli alloggi non sociali regolarmente assegnati dall'Agenzia Regionale per la pubblica edilizia;

4. di dare atto che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D. Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

5. di dare atto che il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ha assimilato all'abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti soggetti che pertanto risultano, dal 1° gennaio 2014, non soggetti all'IMU:

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

6. di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in

comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;

7. di dare atto che l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%):

- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

8. di dare atto che l'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, conv. con modificaz. con L. 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);

9. di dare mandato al Responsabile del tributo di procedere, durante l'anno 2016, ad aggiornare il regolamento disciplinante l'IMU per adeguarlo alle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, dando atto che trattasi di novità tutte di carattere obbligatorio che non necessitano di regolamento aggiornato per la loro immediata applicazione;

10. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito, sopravvenute conseguentemente all'approvazione della presente deliberazione;

11. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006,

12. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997;

13. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2016 ai sensi dell'articolo 172 del Dlgs 267/2000;

Con votazione espressa per alzata di mano dal Sindaco e dai n. 21 Consiglieri presenti che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 16

Astenuti n. 6 (Ferrucci, Salerno, Silvestrini, Landoni, Masiero, Negro)

#### **DICHIARA**

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000



**CITTA'  
DI CORSICO**  
PROVINCIA DI MILANO

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DI  
CONSIGLIO COMUNALE**

**Art. 49 comma 1 del D.Lgs.18.08.2000 n.267**

Oggetto: **I.U.C. ANNO 2016. CONFERMA ALIQUOTE E  
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal Dirigente del Settore interessato.

Visto con parere favorevole.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
ISTITUZIONALE  
f.to Dott.ssa Filomena Romagnuolo

Corsico, li 07 aprile 2016

---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE espresso dal Responsabile Servizio Finanziario

Visto con parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CONTABILITA' E BILANCIO  
f.to Dott.ssa Cristina Costanzo

Corsico, li 07 aprile 2016

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio  
*f.to CIRULLI Vincenzo*

Il Segretario Generale  
*f.to Dott.ssa Flavia Ragosta*

---

### DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE


Si dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 124, 1° comma, del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000

Il Segretario Generale  
*f.to Dott.ssa Flavia Ragosta*

Corsico, 

---

Copia autentica dell'originale per uso amministrativo.

Corsico,  \_\_\_\_\_



Il Segretario Generale  
*Dott.ssa Flavia Ragosta*  
